



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Prot.n.1800 del 28 gennaio 2015**

**Autorizzazione all'organismo denominato "BioAgriCert Srl" ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Pane di Matera", registrata in ambito Unione europea.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il regolamento (CE) n. 160 del 21 febbraio 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Pane di Matera";

**Visti** gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

**Vista** la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il decreto 26 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 187 del 12 agosto 2011, con il quale l'organismo "BioAgriCert Srl" con sede in Casalecchio di Reno, Via Dei Macabracchia n.8/3-4-5, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Pane di Matera";

**Visto** il decreto 8 agosto 2014, pubblicato sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale l'autorizzazione triennale sopra citata è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

**Considerato** che il "Consorzio del Pane di Matera IGP" ha confermato "BioAgriCert Srl" quale organismo di controllo della indicazione geografica protetta "Pane di Matera", ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n.1151/2012;

**Considerato** che la "Regione Basilicata" ha confermato il 20 gennaio 2015 la scelta di "BioAgriCert Srl" da parte del Consorzio sopra richiamato;

**Considerato** che "BioAgriCert Srl" risulta operare con un piano dei controlli tuttora vigente;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Vista** la documentazione agli atti del Ministero;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

**Visto** il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

**D E C R E T A:**

**Articolo 1**

L'organismo denominato "BioAgriCert Srl", con sede in Casalecchio di Reno, Via Dei Macabracchia n. 8/3-4-5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Pane di Matera", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 160 del 21 febbraio 2008.

**Articolo 2**

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per "BioAgriCert Srl" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

**Articolo 3**

1. "BioAgriCert Srl" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta "Pane di Matera", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "BioAgriCert Srl" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 4**

1. L'autorizzazione a "BioAgriCert Srl" ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Pane di Matera" è confermata fino al 31 dicembre 2017.
2. Alla scadenza dell'autorizzazione, di cui al comma precedente, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "BioAgriCert Srl" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.
3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "BioAgriCert Srl" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "BioAgriCert Srl" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

**Articolo 5**

1. "BioAgriCert Srl" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Pane di Matera", delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.
2. "BioAgriCert Srl" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Pane di Matera" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

**Articolo 6**

"BioAgriCert Srl" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

F.to Il Direttore Generale  
(Dott. Roberto Tomasello)